

CIRCOLARE N. 20/E



Roma, 13 maggio 2011

Direzione Centrale Normativa

Oggetto: IRPEF – Risposte a quesiti

INDICE

PREMESSA	4
1 DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	4
1.1 Detrazione degli interessi a seguito di accollo interno	4
1.2 Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, separazione legale e mancato accollo	6
1.3 Mutuo ipotecario stipulato per acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale	7
1.4 Mutuo cointestato	8
1.5 Mutuo contratto per l'acquisto della nuda proprietà	9
1.6 Mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale da parte del personale delle Forze armate o di polizia	10
2 DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO	10
2.1 Annotazione nella fattura della percentuale di spesa sostenuta e possibilità di fruire del beneficio fiscale in base all'onere effettivamente sostenuto	10
2.2 Immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall'erede a terzi in comodato gratuito	12
2.3 Addolcitori di acqua domestici	13
3 DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO	13
3.1 Possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le annualità 2007 e 2008	13
3.2 Possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le spese sostenute nel 2009	14
3.3 Possibilità di detrarre la spesa sostenuta nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale i lavori si sono conclusi	15
3.4 Detrazione fiscale del 55 per cento e utilizzo promiscuo dell'immobile	16
4 AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI	17
4.1 Riconoscimento dell'handicap attraverso il verbale per l'accertamento dell'invalidità civile	17
4.2 Acquisto di una piscina per fini terapeutici	19
4.3 Acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili	19
5 VARIE	21
5.1 Detrazioni per figli a carico	21
5.2 Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali	21
5.3 Spese di istruzione	22
5.4 Compensazioni	23
5.5 Oneri contributivi versati in relazione a redditi esenti	24

5.6	Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero e retribuzione convenzionale	25
5.7	Contributi di enti privati per calamità naturali	27
5.8	Limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare	27
5.9	Spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età	29
5.10	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	30
5.11	Imposta sostitutiva dell'Irpef derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila	30
5.12	Imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività	32
5.13	Somme per l'incremento della produttività e loro effetti sull'ISEE	34
5.14	Emolumenti variabili e aliquota addizionale del 10%	36
5.15	Spese per sedute di psicoterapia	36
5.16	Dispositivi Medici	37
	ALLEGATO	39

(OMISSIS)

5.15 Spese per sedute di psicoterapia

D: Nell'elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell'odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

(OMISSIS)